

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

(121<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (2402) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1929, 1932  
SCARPINO . . . . . 1932  
ZENTI, relatore . . . . . 1929

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Giardina, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Spigaroli, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (2402) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZENTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei

deputati e riguarda due argomenti molto importanti: la promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici, e l'incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici.

Mi sia consentito di fare una breve cronistoria del sistema di promozione dalla qualifica di direttore didattico alla qualifica di ispettore scolastico. Debbo intanto ricordare che entrambe le qualifiche costituiscono un ruolo unico: il ruolo del personale direttivo e ispettivo delle scuole elementari. Ebbene, tutta la materia relativa al passaggio dalla prima alla seconda qualifica è stata regolata fino al 1954 dal Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297. All'articolo 37 esso disponeva che i posti di ispettore scolastico si conferissero mediante concorso per titoli ed esami e che il 50 per cento dei posti fosse riservato ai direttori didattici, ed il restante 50 per cento ai maestri con 5 anni di servizio abilitati all'ispettorato. All'articolo 41 lo stesso Regolamento poi precisava: « Gli esami constano di tre prove scritte e di prove orali ». Le prove scritte consistevano in un tema di cultura generale, un tema di pedagogia e un tema di legislazione scolastica; le prove orali consistevano in storia della pedagogia, in principi di diritto amministrativo e in legislazione scolastica e igiene.

Questo sistema, come ho detto, è rimasto in vigore fino al 1954; esso è stato modificato dalla legge 10 aprile 1954, n. 164, avente per oggetto: « Ruolo organico del personale direttivo e ispettivo per le scuole elementari ». All'articolo 1, ultimo comma, la citata legge così si esprime: « Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado ». Al riguardo va subito rilevato che nel 1954, cioè alla data di pubblicazione della suddetta legge, i direttori aventi diritto allo scrutinio per merito comparativo non erano più di 600; oggi sarebbero 2.018.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impie-

gati civili dello Stato venivano dettate (articoli dal 62 al 69) le norme e le procedure da seguirsi dal Consiglio di amministrazione per la compilazione della graduatoria dei promovibili.

Mi sia ora consentito, onorevoli colleghi, di chiarire le finalità che il disegno di legge al nostro esame propone.

Nelle promozioni dei direttori didattici alla qualifica di ispettore scolastico mediante lo scrutinio per merito comparativo, gravi inconvenienti si sono verificati innanzitutto perchè questa comparazione si basa su elementi desunti dai rapporti informativi che vengono compilati di anno in anno dagli ispettori scolastici e dai Provveditori agli studi. Il Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, già ricordato, all'articolo 65, infatti, dice che ogni anno nel mese di gennaio, gli ispettori compilano e firmano le note di qualifica dei direttori, che sono rivedute e vistate dal Provveditore.

In pratica, oltre i 305 ispettori scolastici che esprimono dei giudizi sui direttori, vi sono circa 98 provveditori che integrano tali giudizi, per cui abbiamo una mancanza di unità dei giudizi medesimi e un diverso valore attribuito alle diverse voci del rapporto informativo. Accade non di rado, pertanto, che i giudizi complessivi espressi dagli ispettori e dai provveditori non concordino.

Altri inconvenienti si verificano poi in conseguenza dell'elevato numero dei direttori scrutinabili che, come ho già detto, sarebbero oggi 2.018.

Conseguentemente, e in armonia anche con linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della scuola, è stato predisposto il disegno di legge al nostro esame, il quale all'articolo 1 stabilisce: che la qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante due tipi di concorso: a) per esami e titoli, b) per titoli; che i concorsi sono banditi entro il 1° ottobre per i due anni successivi; e che, infine, nella prima applicazione della legge saranno messi a concorso anche i posti disponibili alla data del bando.

All'articolo 2 si fissano poi le aliquote dei posti da conferire a ciascun tipo di concorso, e cioè: a) un terzo dei posti è attribuito al concorso per titoli, al quale possono pren-

dere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno; b) due terzi dei posti sono attribuiti al concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno.

I periodi di servizio richiesti, rispettivamente di otto anni (concorso per titoli) e sei anni (concorso per esami e titoli), sono maggiorati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di vigilanza o di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero. Debbo dire che al riguardo vi è qualche perplessità nel relatore e in alcuni colleghi della Commissione; ma la questione ha formato oggetto di un emendamento che ho già presentato alla Presidenza.

All'articolo 3 si fissano le prove del concorso per esami e titoli, che consistono in una prova scritta diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola (il candidato potrà scegliere fra tre temi) ed in una prova orale, costituita da un colloquio, atto ad accertare l'idoneità alla funzione ispettiva.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantiesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

All'articolo 4 si fissano i massimali dei punteggi a disposizione della Commissione per il concorso per esami e titoli. Complessivamente la Commissione giudicatrice dispone di 150 punti, di cui 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale, 30 alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

Nello stesso articolo si evidenziano i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio valutabili. La tabella di valutazione dei titoli verrà stabilita con decreto del Ministro, su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

All'articolo 5 si fissano i massimali dei punteggi a disposizione della Commissione per il concorso per titoli. Complessivamente la Commissione giudicatrice dispone di 75 punti: 45 per titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per titoli di servizio. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di cultura si ripetono le norme di cui al precedente articolo 4, relativo al concorso per esami e titoli.

All'articolo 6 si tratta della Commissione giudicatrice, composta da un professore di filosofia, pedagogia e psicologia delle Facoltà di magistero o di lettere, che la presiede, e da due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado; un ispettore centrale; un ispettore scolastico; un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe che adempirà alle funzioni di segretario.

Nel caso in cui per entrambi i concorsi il numero complessivo dei candidati sia superiore a 800, l'espletamento del concorso per titoli sarà affidato ad una Sottocommissione.

All'articolo 7 si fissa la stessa decorrenza giuridica della nomina per i vincitori di entrambi i concorsi. All'articolo 8 si stabilisce l'eliminazione dell'istituto dell'incarico ispettivo dopo l'espletamento dei primi concorsi.

Le eventuali circoscrizioni vacanti saranno affidate per incarico all'ispettore titolare della circoscrizione più vicina.

L'articolo 9 rappresenta il trasferimento quasi integrale, in questo disegno di legge, dell'articolo 2 stralciato dal disegno di legge n. 4193 (che riguardava anche gli ispettori) della Camera dei deputati, e di cui fu approvata invece, dalla Camera prima e dalla nostra Commissione poi, nel luglio scorso, la parte relativa all'incremento del solo ruolo organico dei direttori didattici (ora legge 9 agosto 1967, n. 805).

Con tale articolo 9 si prevede l'aumento dell'organico degli ispettori scolastici con l'istituzione di 80 nuovi posti, ripartiti come segue: 40 dal 1° ottobre 1968, 20 dal 1° ottobre 1969 e altri 20 dal 1° ottobre 1970. Il ruolo organico, che è attualmente di 305 posti, verrebbe pertanto così modificato: dal 1°

ottobre 1968, n. 345 posti; dal 1° ottobre 1969, n. 365 posti; dal 1° ottobre 1970, numero 385 posti.

Grazie a tale incremento, il rapporto fra direzioni scolastiche e ispettorati, tenuto conto anche dell'incremento dei ruoli dei direttori didattici già approvato con la legge 9 agosto 1967, n. 805, in conseguenza del quale questi ultimi da 3.621 saliranno a 4.371, passerà al 1° ottobre 1970 dall'attuale percentuale dell'11,8 a quella, più ridotta, dell'11,3.

Pertanto, con i nuovi 80 posti di ispettore scolastico da istituire nel quadriennio 1° ottobre 1967-1° ottobre 1970 si colmerà il fabbisogno emergente con l'istituzione delle nuove 750 direzioni didattiche e si diminuirà ulteriormente il rapporto ispettorati-direzioni.

I posti da mettere a concorso (per quanto riguarda la data del 1° ottobre 1967 ritengo che sia stato già presentato un emendamento diretto ad integrarla o correggerla essendo evidentemente tale data ormai superata) dovrebbero essere, poco più o poco meno, i seguenti: 100 effettivamente vacanti al 1° ottobre 1967; 25 presumibilmente vacanti per raggiunti limiti di età al 1° ottobre 1968; altri 25 per lo stesso motivo vacanti al 1° ottobre 1969; 40 di nuova istituzione al 1° ottobre 1968 e 20 sempre di nuova istituzione al 1° ottobre 1969.

Considerate le aliquote di un terzo riservato al concorso per titoli e di due terzi riservati a quello per esami e titoli, una settantina di posti dovrebbero essere conferiti al primo tipo di concorso e oltre 130 al secondo tipo.

Credo che i motivi per i quali propongo alla Commissione l'approvazione del provvedimento siano impliciti nella esposizione da me fatta: mi riservo peraltro di presentare in sede di esame dei singoli articoli un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 2, relativo alla maggiorazione di quattro anni dei periodi di servizio richiesti rispettivamente di 8 anni (concorso per titoli) e di 6 anni (concorso per esami e titoli) per i

direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero.

L'emendamento, del quale preannuncio fin d'ora la presentazione, prevede una integrazione di tale comma con l'aggiunta ai predetti titoli anche della laurea in filosofia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di lettere o filosofia. Mi sembra equo infatti che ai direttori didattici sforniti di tale tipo di laurea si usi in ordine al periodo di servizio prestato lo stesso trattamento di maggiorazione previsto per coloro che siano sforniti di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero che con quella ha quanto meno una notevole analogia.

Mi rimetto peraltro alla decisione che sul merito di tale emendamento intenderà prendere la Commissione in sede di esame dei singoli articoli.

**P R E S I D E N T E .** Giunti a questo punto riterrei opportuno rinviare la discussione: nel frattempo peraltro potranno essere fatti stampare e distribuire gli emendamenti che sono stati già preannunciati dal relatore e da altri senatori.

**S C A R P I N O .** Dal momento che ne abbiamo il tempo, sarebbe forse opportuno che fosse stampata e distribuita anche la relazione del senatore Zenti.

**P R E S I D E N T E .** Ritengo che ciò non sia necessario, dato che l'esposizione testè fatta dall'onorevole relatore è stata oltremodo chiara e precisa.

Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari